



COPIA

# Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 36 del 30/12/2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA S.R.L.  
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI -  
2026/2040**

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di Dicembre si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco – Presidente, convocato per la data odierna alle ore 13:00, nella sala delle adunanze presso questa sede Municipale. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 13:00;

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	FARISE' ALBERTO	sì	no
2	PERNICI DIEGO	sì	no
3	TROTTI ALBERTO	sì	no
4	PEROZZO ELENA	no	sì
5	GHIROLDI LIVIA	sì	no
6	BACCANELLI GIOVANNI	sì	no
7	CRESCI ANDREA	sì	no
8	APOLLONIO LAURA MARIA FAUSTA	sì	no
9	GANDINI DORINA	sì	no
10	SANGALLI FRANCESCO	sì	no
11	GHIROLDI FRANCESCO PAOLO	sì	no
12	ZEZIOLA ORIETTA	sì	no
13	FOSTINELLI DOMENICO	sì	no

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Il Consigliere **Alberto Trotti** risulta presente in videoconferenza, ai sensi dell'art. 8 del vigente "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni".

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale: Dott. Matteo Tonsi.

Il Sindaco - Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Il SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n° 3 dell’O.d.g: “*AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA S.R.L. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI - 2026/2040* ” e relaziona ai Signori Consiglieri così come sinteticamente di seguito si riporta:

*“Gentili Consiglieri, la deliberazione che viene oggi sottoposta all’esame del Consiglio comunale concerne l’affidamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani alla società Valle Camonica Servizi S.r.l., secondo il modello dell’in-house providing, per il periodo 2026–2040.*

*Si tratta di un servizio pubblico locale di rilevanza economica ed essenziale, che incide in maniera diretta sulla qualità della vita dei cittadini, sulla tutela dell’ambiente e sull’equilibrio economico dei costi sostenuti da famiglie e imprese.*

*Il contratto attualmente vigente, approvato nell’anno 2013, è scaduto in data 31 Dicembre 2024 ed è attualmente oggetto di proroga tecnica, proroga resa necessaria al fine di consentire un adeguato percorso di confronto e di approfondimento sul sistema di gestione dei rifiuti dell’intera Valle Camonica. Tale sistema, a decorrere dal 1° Gennaio 2026, subirà infatti una significativa modifica sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello della visione comprensoriale.*

*Negli ultimi anni il quadro normativo di riferimento ha subito profonde trasformazioni. In particolare, il D.Lgs. n. 201/2022 ha riordinato organicamente la disciplina dei servizi pubblici locali, imponendo agli Enti Locali l’obbligo di motivare puntualmente la scelta del modello gestionale prescelto, sulla base di una analisi comparativa approfondita. All’esito di tale valutazione è emerso come il modello in-house rappresenti, per il Comune di Piancogno e per l’intero contesto della Valle Camonica, la soluzione maggiormente coerente, efficiente e sostenibile.*

*Valle Camonica Servizi S.r.l. è una società interamente a capitale pubblico, partecipata da tutti i Comuni della Valle. Il Comune di Piancogno ne è socio, sia direttamente sia indirettamente, e partecipa al controllo analogo, strumento che consente all’ente di esercitare un’influenza effettiva sulle scelte strategiche e operative della società.*

*Il modello in-house garantisce una serie di vantaggi rilevanti: un più elevato livello di controllo pubblico, una maggiore flessibilità gestionale, nonché profili di efficienza, economicità e sostenibilità nel lungo periodo. Esso favorisce inoltre una gestione integrata su scala territoriale, con standard omogenei e una visione unitaria della politica dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi di economia circolare promossi da Regione Lombardia e da ARERA.*

*Venendo agli effetti concreti della proposta, occorre preliminarmente evidenziare come l’attuale gestione dei rifiuti in Valle Camonica sia caratterizzata da inefficienze e diseconomie, dovute al fatto che ciascun Comune, di fatto, negozia singolarmente con il gestore, adottando servizi differenti e contribuendo a un sistema complessivamente frammentato.*

*Il nuovo assetto prevede invece l’introduzione di un servizio standardizzato, uniforme per tutti i Comuni, costruito secondo una logica comprensoriale. Tale impostazione è finalizzata non solo all’ottimizzazione del servizio, ma soprattutto al contenimento degli incrementi tariffari, legati ai costi di smaltimento, ai conferimenti e ai meccanismi regolatori definiti da ARERA.*

*Per il Comune di Piancogno, il servizio standard comporta un costo pari a € 398.951,00 oltre IVA.*

*Il servizio standard, di fatto, comprende:*

- la raccolta porta a porta;*
- nuovi calendari di raccolta;*
- orari e modalità uniformi a livello di valle;*
- il potenziamento di alcune frazioni di raccolta;*
- isole ecologiche uniformi e accessibili liberamente.*

*Per quanto riguarda il nostro territorio, non si registrano mutamenti radicali, poiché il Comune adotta da anni la raccolta porta a porta e la separazione di plastica, vetro e metalli, di fatto la a principale novità consiste nel nuovo calendario di raccolta.*

*Ritengo tuttavia doveroso formulare una premessa di carattere politico-amministrativo, in quanto il Comune che ho l’onore di rappresentare, è stato, senza timore di smentita, uno degli enti che più hanno sollecitato e inciso nel corso dell’anno di proroga tecnica. Non sono mancati momenti di confronto anche acceso e di*



*forte discussione sulla visione che si stava delineando a livello comprensoriale, in più occasioni ho sollevato criticità e perplessità, talvolta anche in posizione isolata. Tuttavia, su un tema delicato come quello della gestione dei rifiuti, è necessario procedere con attenzione e ponderazione. I servizi pubblici sono progettati nell'interesse dei cittadini e non contro di essi. Proprio in quanto Valle Camonica Servizi è la società dei Comuni, era doveroso rappresentare con fermezza le istanze della cittadinanza, sollecitando un maggiore impegno da parte del gestore.*

*Passando alle novità positive che entreranno in vigore a partire dal mese di Febbraio 2026, si evidenzia quanto segue:*

- la prima riguarda la raccolta dei pannolini, che diventerà doppia, rispetto all'ipotesi iniziale di introdurre campane per il conferimento tramite tessera, è stato deciso di mantenere la raccolta porta a porta, con ritiro addirittura doppio e congiunto all'umido. Si tratta di una scelta fortemente sostenuta dal Comune di Piancogno, che ha ritenuto l'ipotesi iniziale un arretramento del servizio.*
- è stata accolta la proposta di prevedere un passaggio settimanale per la plastica e una raccolta distinta di vetro e metalli, modalità già attualmente in uso a Piancogno.*
- un ulteriore passaggio fondamentale riguarda l'introduzione della tariffa puntuale. Il 2026 costituirà un anno di transizione - durante il quale verrà monitorato l'andamento della raccolta dell'indifferenziato a livello di Valle - considerato che alcuni Comuni non adottano ancora tale sistema. Dal 2027 la tariffa puntuale entrerà a regime, basata sul numero di svuotamenti, con una quota di conferimenti gratuiti che sarà definita sulla base dei dati raccolti nel 2026.*
- ulteriore elemento positivo è rappresentato dal costo complessivo del servizio, ridotto rispetto al passato da circa 520.000 euro a 438.000 euro, grazie alle economie derivanti dalla standardizzazione del servizio e da una pianificazione sovracomunale improntata a una visione integrata. I passaggi di raccolta saranno inoltre concentrati in 2 o più giorni.*

*Sono infine previsti diversi servizi di raccolta a chiamata, per ingombranti e ramaglie oltre determinate quantità, che saranno definite successivamente.*

*Con l'approvazione del PEF, si interverrà anche su ulteriori aspetti non direttamente riconducibili a Valle Camonica Servizi, quali l'isola ecologica, la pulizia delle strade, lo svuotamento dei cestini e la pulizia del suolo pubblico. Tali temi saranno affrontati tra febbraio e marzo, anche alla luce dei confronti già avviati con la Commissione Urbanistica, con un bilancio comunale già predisposto a sostenerli.*

*Vi sono tuttavia anche elementi critici, che è corretto rappresentare con chiarezza.*

*Il principale riguarda la proposta di eliminazione dei cestoni stradali per il verde a partire dal mese di Aprile 2026, che verranno progressivamente rimossi e sostituiti da una raccolta puntuale. In alternativa è previsto un servizio opzionale, su adesione volontaria del cittadino, mediante un abbonamento pari a 30 euro oltre IVA, che consente la raccolta porta a porta di verde, ramaglie e sfalci tramite bidone carrellato da 240 litri.*

*La scelta di eliminazione dei cestoni stradali del verde è stata più volte criticata da questa Amministrazione, che ha sempre considerato i cestoni stradali uno strumento utile per i cittadini, in particolare per la gestione dei giardini privati. Ci si è pertanto trovati non solo nell'impossibilità di ampliarli, ma addirittura di fronte alla loro eliminazione.*

*Occorre tuttavia evidenziare come tale decisione trovi fondamento in motivazioni prevalentemente normative e di sistema.*

*Il TICSER – Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti, approvato da ARERA nel 2025, ridefinisce a partire dal 2028 il sistema tariffario dei rifiuti urbani, introducendo criteri di maggiore trasparenza, equità e incentivazione alla riduzione dei rifiuti e al riciclo attraverso la tariffazione puntuale e requisiti più stringenti per i gestori. Tali criteri di misurabilità e tracciabilità risultano incompatibili con la raccolta tramite cestoni stradali.*

*Inoltre, tali contenitori sono stati spesso oggetto di utilizzo improprio da parte di ditte, con conferimenti ingenti che penalizzavano i cittadini e generavano costi poi ripartiti sull'intera collettività. Il nuovo sistema consentirà invece alle ditte di giardinaggio di conferire presso le isole ecologiche per conto dei privati.*

*Va altresì considerato che diversi Comuni limitrofi non hanno mai adottato i cestoni stradali, mentre altri, in particolare nella bassa valle, utilizzano già servizi porta a porta con costi spesso più elevati. Si evidenzia inoltre come il servizio del verde, per Valle Camonica Servizi, sia attualmente svolto in perdita al fine di non gravare eccessivamente sui cittadini.*



*È emerso infine il tema dell'equità contributiva: attualmente il costo del verde è ripartito su tutti i cittadini, anche su coloro che non dispongono di giardini. Con il nuovo sistema, il costo viene sostenuto esclusivamente da chi usufruisce effettivamente del servizio, valutazione parzialmente condivisibile.*

*Non è possibile mantenere i cestoni esclusivamente sul territorio di Piancogno, poiché diverrebbero punto di conferimento per cittadini di altri Comuni.*

*Sono comunque già state individuate alcune soluzioni:*

- *l'istituzione di un servizio a chiamata per grandi potature;*
- *la possibilità, come Comune, di organizzare giornate e aree dedicate con container per la raccolta delle ramaglie;*
- *la distribuzione gratuita di compostiere con istruzioni per l'uso;*
- *l'ampliamento degli orari dell'isola ecologica, in particolare il sabato pomeriggio;*
- *la garanzia dell'accesso continuo all'isola ecologica per i cittadini.*

*Nei prossimi mesi è previsto anche un cambiamento nella gestione delle isole ecologiche, che sarà illustrato tramite una campagna informativa promossa da Valle Camonica Servizi nel mese di gennaio.*

*Come Amministrazione, verranno inoltre organizzati uno o più incontri pubblici informativi, per favorire il confronto diretto con la cittadinanza e raccogliere le istanze utili alla definizione del PEF completo nella prossima primavera. A ciò si affiancherà una campagna informativa cartacea che raggiungerà tutte le famiglie.*

*La proposta di deliberazione riguarda, anche, il progetto di adeguamento dell'isola ecologica, con una gestione degli scarichi conforme alle nuove normative ambientali, nonché investimenti strutturali sia sulle isole ecologiche sia sull'azienda, che prevede l'acquisto di nuovi mezzi e attrezzature.*

*Vi ringrazio per l'attenzione"*

**Il Sindaco - Presidente** apre il dibattito, intervengono i Consiglieri:

**Sangalli Francesco**, Capogruppo del gruppo di opposizione "Piancogno Futura": dà atto che le tariffe applicate per il servizio di raccolta rifiuti in Vallecamonica sono tra quelle più basse dell'intera Regione Lombardia; lamenta però, come la prevista eliminazione dei cestoni per la raccolta della frazione del verde sia frutto di un'espressa richiesta formulata dai Sindaci alla Società che gestirà il servizio. Si dice preoccupato per il potenziale fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e, quindi, auspica un maggiore sforzo da parte dell'Ente nelle attività di controllo e repressione del fenomeno medesimo; è altresì preoccupato per le previste modalità di erogazione del servizio di raccolta dei pannolini. Conclude lamentando la mancata indicazione all'interno del contratto dei corrispettivi per le annualità successive alla prima ed invitando il Comune a monitorare tempestivamente l'esecuzione del servizio ed applicare rigorosamente le penali previste a carico del Gestore per il mancato e/o errato svolgimento del servizio.

**Ghiroldi Francesco Paolo**, membro del gruppo di opposizione "Piancogno Futura": sottolinea come i costi del servizio siano contenuti per il primo anno, per poi crescere in misura importante nel corso di tutte le annualità successive. Chiede informazioni sul processo con il quale è stata effettuata la comparazione dei costi per verificare l'effettiva economicità dell'offerta della Società, considerata l'estrema complessità di tale valutazione e le peculiarità dei territori presi a riferimento. Chiede, altresì, quali siano i maggiori costi che si dovranno sostenere nel corso dell'intera durata del contratto e quali potrebbe essere le potenziali economie di scala realizzabili e previste dalla Società, sottolineando come la finalità gestionale della Società stessa dovrebbe essere quella di perseguire l'equilibrio tra costi e ricavi, non quella di realizzare utili. Chiede informazioni sulle modalità con cui sarà erogato il servizio di raccolta della frazione del verde: quali saranno le modalità di pesature dei rifiuti prodotti dal singolo cittadino e se tale servizio domiciliare sarà gratuito o a pagamento. Infine, considerato che il servizio di raccolta del verde ha da sempre rappresentato un aspetto particolarmente gradito per la tipica realtà residenziale del territorio, auspica un'azione forte da parte dell'Amministrazione e di tutti i Comuni vicini per chiedere la reintroduzione della modalità di raccolta con i cestoni.

**Il Sindaco – Presidente:** rispondendo alle numerose richieste formulate dai Consiglieri, rappresenta come le complesse attività di valutazioni dell'economicità dell'affidamento in house sia avvenuto grazie al supporto tecnico del personale messo a disposizione da Comunità Montana di Valle Camonica. Comunica come i



Sindaci abbiano chiesto alla Società di contenere i costi del servizio, ma senza che ciò ne determinasse la riduzione in termini di volumi o qualità, condividendo la delusione per la scelta di rimuovere i cestoni comuni per la raccolta del verde, scelta avvenuta anche per la mancata opposizione da parte di molti Comuni vicini, evidentemente non troppo interessati al tema. Con riferimento alle attività di controllo sull'abbandono dei rifiuti, ricorda che l'Ente ha attivato dei servizi di registrazione con telecamere in collaborazione con le forze dell'ordine, i cui costi saranno inseriti all'interno del PEF del servizio. Rispondendo alle richieste sui corrispettivi del servizio segnala che gli stessi sono integralmente indicati nel PEFA allegato al contratto ed alla presente deliberazione. Condivide le considerazioni secondo le quali sia corretto che la Società operi cercando di contenere i costi del servizio e non per ricercare la produzione di utili. Il Sindaco da atto che i maggiori costi che potrebbero intervenire durante l'esecuzione del contratto sono quelli legati alle spese di smaltimento applicati da A2A o per la raccolta vestiti usati, non più gratuito, oneri che saranno stigmatizzati grazie all'applicazione dell'utile prodotto dalla Società. Per concludere, il Sindaco comunica che il servizio di raccolta della frazione del verde in grandi quantità sarà erogato dalla società con modalità di tipo domiciliare, con spese a carico del cittadino.

**Ghiroldi Francesco Paolo**, membro del gruppo di opposizione "Piancogno Futura": lamenta nuovamente il valore estremamente elevato degli utili prodotti dalla Società nel corso degli ultimi anni, mentre la stessa dovrebbe mirare esclusivamente a contenere i costi del servizio e/o a migliorare il livello e la qualità dello stesso, al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti che hanno sempre sempre garantito la massima collaborazione per il miglioramento del servizio di raccolta rifiuti. Auspica, infine, la realizzazione in Vallecamonica del "famigerato" impianto di compatimento dei rifiuti.

**Baccanelli Giovanni**, membro del gruppo di maggioranza "Lista civica CambiaMenti": si unisce agli inviti espressi dagli altri Consiglieri, affinché gli amministratori di tutta la Vallecamonica sollecitino la Società nel perseguire i migliori livelli di erogazione del servizio, a tutela e cura degli interessi dei cittadini.

**Sangalli Francesco**, Capogruppo del gruppo di opposizione "Piancogno Futura": anticipa la dichiarazione di voto del proprio Gruppo, contenuta nella nota allegata alla presente deliberazione a costruirne parte integrante e sostanziale.

**Dopodiché,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco – Presidente, così come sopra sinteticamente riportata;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali così come sopra sinteticamente riportati;

**PREMESSO che:**

- il Comune di Piancogno è titolare del servizio di igiene urbana qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D. Lgs. 201/2022;
- l'oggetto del servizio di igiene urbana è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente), a mente del quale il servizio ricomprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- il servizio di igiene urbana, relativo alla raccolta, trattamento di rifiuti urbani, gestione dei centri di raccolta rifiuti comunali, servizi accessori e strumentali all'igiene urbana è oggi gestito - per conto dei Comuni soci, tra i quali si annovera anche quello di Piancogno - dalla società "Valle Camonica Servizi S.r.l." - C.F./P. IVA 02245000985, con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via M. Rigamonti n.65, operatore economico avente natura *in house* il cui contratto di affidamento, approvato in Consiglio Comunale il 16/01/2013 con deliberazione n° 3, successivamente sottoscritto, risulta aver terminato i propri effetti in data 31.12.2024 ed attualmente soggetto a proroga tecnica, disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2024, nelle more della definizione della nuova procedura di affidamento; il Comune di Piancogno risulta essere socio, al pari di tutti i Comuni ed



enti sovracomunali della Valle Camonica, della società “Valle Camonica Servizi S.r.l.” per una quota di partecipazione diretta del 0,4997 % ed una quota di partecipazione indiretta del 1,221 % per il tramite del Consorzio Servizi Valle Camonica;

**PREMESSO altresì che:**

- con riferimento alla potestà di organizzazione ed affidamento della gestione dei servizi, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 198, comma 1, D.lgs. 152/2006, *“I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- alla luce dell’anzidetta disposizione, in assenza e nelle more dell’istituzione degli ambiti territoriali ottimali, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata in senso favorevole alla permanenza, in capo ai singoli Comuni, della potestà di organizzare ed affidare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti (in tal senso, *ex multis*: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 17.1.2014, n. 20; Consiglio di Stato, Sez. V, 30.6.2017, n. 3194; Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255; TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, 19.3.2024, n. 5452);
- ai sensi dell’art. 200, comma 7, del D.lgs. 152/2006, *“Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell’articolo 195”*;
- con riferimento alla suddetta prerogativa, rimessa all’autonomia legislativa e pianificatoria delle regioni, a mezzo del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/6408, del 23 maggio 2022, la Regione Lombardia ha confermato il già adottato modello gestionale alternativo all’organizzazione per ATO, che sancisce *“la libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l’affidamento dei servizi di igiene urbana”* (cfr. par. 4.5.2);

**CONSIDERATO che:**

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante *“Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;
- l’art. 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico – incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana - disponendo quanto segue: *“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
  - a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;*
  - b) *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;*
  - c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;*
  - d) *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.**2. ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli*



*investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 3”;*

- secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di gestione del servizio deve procedere con *“la redazione di un'apposita relazione nella quale sono evidenziate ... le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”*;

**PRESO ATTO che** la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali contempla una delle seguenti modalità di gestione dei servizi a rete e quindi del servizio di igiene urbana:

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- affidamento a società mista;
- affidamento a società in house;

e che, la Relazione prevista dall'art. 14 è necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

**PRESO ATTO altresì che:**

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing* (Lettera b) art. 14 comma 1, affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17, in alternativa agli altri modelli;
- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;
- ai sensi del comma 2 del citato articolo *“le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”*.

**ACCLARATO che**, ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio *in house*, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 secondo cui:

*“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*

*3. ... (omissis)*

*4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per*



*l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39";*

**DATO ATTO che:**

- in data 23.10.2025 con nota acclarata al protocollo del Comune al n° 10752, "Valle Camonica Servizi S.r.l." società interamente pubblica partecipata da Comuni ed enti sovracomunali della Valle Camonica, e che si colloca tra i principali operatori del ciclo dei rifiuti in provincia di Brescia trasmetteva una proposta tecnico economica per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana;
- con Delibera Giunta Comunale n° 85 del 10.11.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato apposito atto di indirizzo al fine di procedere alla valutazione circa l'individuazione del miglior modello di gestione da adottare per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, affidando al Responsabile Settore Tecnico l'incarico di procedere con tutti gli adempimenti necessari previsti dall'art. 14 e, eventualmente, dell'art.17 comma 2 del D.Lgs.n.201/2022, propedeutici all'affidamento del servizio di igiene integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 104 del 09.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Relazione prevista dagli artt.14 e 17, comma 2, del D.Lgs.n.201/2022, propedeutiche all'affidamento del servizio di igiene urbana, redatta dai Responsabili del Settore Tecnico e del Settore Economico-Finanziario;

**VISTA** la documentazione depositata della società "Valle Camonica Servizi S.r.l." composta da:

- Allegato A - Schema Contratto di servizio conforme alle delibere ARERA;
- Allegato B - Carta della Qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- Allegato C1 - Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) e Relazione;
- Allegato C2 - Asseverazione PEFA;
- Allegato D - Elenco Servizi Attivi ed Opzionali;
- Allegato E - Elenco Banche dati relative al servizio affidato;
- Allegato F - Disciplinare Tecnico e relativi allegati:
  - F1- Calendario raccolte e calendari apertura Centri di Raccolta (CDR);
  - F2- Container ed attrezzature;
  - F6- Criteri di gestione CDR;
- Allegato G - Prezziario;

**PRESO ATTO** della relazione sopra richiamata, prevista dagli artt.14 e 17, comma 2, del D.Lgs. n.201/2022 e valutato che la scelta del modello in house providing per la gestione del servizio di igiene urbana nei Comuni della Valle Camonica risponde a motivazioni di carattere normativo, economico, gestionale e strategico, in coerenza con quanto previsto dai citati artt. 14 e 17 del D.Lgs.n.201/2022, nonché dagli artt.4 e 16 del D.Lgs.n.175/2016, in quanto tale modalità gestionale rappresenta una soluzione pienamente conforme alla disciplina europea e nazionale e si rivela la più idonea a garantire un servizio universale, efficiente, economicamente sostenibile e ambientalmente virtuoso, coerente con gli obiettivi di integrazione territoriale e di economia circolare promossi dalla Regione Lombardia e dall'ARERA;

**DATO ATTO**, in particolare, che la forma dell'affidamento in house consente:

- **Maggiore controllo pubblico:** il Comune, in virtù del controllo analogo, mantiene un potere effettivo e determinante sulla società affidataria, potendo indirizzarne le scelte strategiche e operative e intervenire tempestivamente in caso di criticità.
- **Flessibilità gestionale:** la gestione in house permette di adattare con prontezza i servizi all'evoluzione normativa (ARERA, CAM, D.Lgs.n.116/2020, TUA), tecnologica e territoriale, superando la rigidità tipica dei contratti di appalto.



- **Efficienza ed economicità:** la gestione diretta tramite una società partecipata consente economie di scala e di scopo, nonché una riduzione dei costi di transazione e dei margini di utile d'impresa, garantendo il reinvestimento sul territorio degli utili generati.
- **Sostenibilità nel lungo periodo:** la durata quindicennale dell'affidamento è coerente con la natura degli investimenti infrastrutturali programmati, in particolare la riqualificazione e digitalizzazione dei Centri di Raccolta comunali e la realizzazione di sistemi informativi e logistici condivisi, che richiedono orizzonti di ammortamento pluriennali.
- **Integrazione territoriale:** il modello in house favorisce la gestione associata dei servizi e il coordinamento tra i Comuni, assicurando uniformità di standard, regolamenti e modalità operative.
- **Trasparenza e monitoraggio continuo:** il rapporto diretto tra Ente e gestore consente una rendicontazione costante, l'adozione di strumenti digitali di tracciamento e la verifica periodica dei risultati, come previsto dal Titolo V dello Schema di Contratto e dall'art. 30 del D.Lgs.n.201/2022.
- **Benefici sociali e ambientali:** la gestione pubblica del servizio permette di perseguire in modo diretto obiettivi di sostenibilità, inclusione, educazione ambientale e promozione della responsabilità civica, assicurando che le scelte gestionali rispondano all'interesse collettivo e non a logiche di mercato, spesso orientate al conseguimento del profitto e non necessariamente alla massimizzazione dell'efficienza ambientale e sociale dello stesso.

**VALUTATO** quindi che la soluzione adottata risulta pienamente coerente con i principi di universalità, socialità, qualità del servizio, efficienza, economicità e tutela ambientale richiamati dall'art. 7 del D.Lgs.n.36/2023 e dall'art.14 del D.Lgs.n.201/2022. Alla luce dei risultati raggiunti nel precedente affidamento, della solidità economico-finanziaria della società "Valle Camonica Servizi S.r.l." e della comprovata capacità tecnica ed organizzativa, il modello in house rappresenta la scelta più razionale, sostenibile e vantaggiosa per la collettività e per il sistema territoriale della Valle Camonica;

**ATTESO** che il Comune è chiamato a:

- deliberare l'affidamento in house, così come richiesto dall'art. 17, comma 2, D. Lgs. n. 201/2022, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un efficiente gestione del servizio;
- allegare alla deliberazione di affidamento un piano economico – finanziario di affidamento (PEFA), asseverato, e che contenga - per l'intero periodo di affidamento - una proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché l'assetto economico della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento;

**CONSIDERATO** che:

- la proposta tecnico-economica del servizio presentata da "Valle Camonica Servizi S.r.l.", in cui, a margine della complessiva e generale descrizione della configurazione societaria e del modello di governance adottato, sono precisate le caratteristiche tecniche relative al servizio di igiene urbana con la corrispondente valutazione economica delle prestazioni, sulla base di un orizzonte temporale di affidamento del servizio di 15 anni, a decorrere dall' 01/01/2026 al 31/12/2040;
- il perimetro dei servizi offerti risulta il medesimo di quello attualmente in essere, se non maggiormente esteso, così come evidenziato nella citata relazione di cui agli artt.14 e 17 del D.Lgs.n.201/2022 per legittimare l'affidamento del servizio;
- l'area di operatività di "Valle Camonica Servizi S.r.l." è limitrofa al territorio comunale del presente Comune, determinando i presupposti per assicurare l'efficientamento della gestione ed il conseguimento di economie di scala in conformità al principio sancito dal richiamato art.200, comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 volto a "*superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti*", tale da consentire di "*conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative*", oggi confermato dall'art. 5 del D.Lgs.23 dicembre 2022, n.201;
- le valutazioni effettuate congiuntamente dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore economico-finanziario, su mandato della Giunta comunale, come sopra descritto, ed effettuate in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, hanno dimostrato l'efficienza economica e qualitativa che il modello in house providing permette di perseguire rispetto alle possibili alternative, anche con riferimento a esperienze



paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;

- "Valle Camonica Servizi S.r.l." ha proposto un modello organizzativo e gestionale idoneo a soddisfare i bisogni e le necessità dell'Ente affidante, dettagliato nella documentazione allegata documentazione depositata al già richiamato protocollo comunale n. 10752 in data 23.10.2025;

**VERIFICATO** come da documentazione assunta agli atti ed allegata alla presente deliberazione, la struttura societaria di "Valle Camonica Servizi S.r.l." soddisfa tutte le condizioni poste dalla normativa vigente sia nazionale che comunitaria in quanto:

- il capitale sociale è interamente pubblico;
- l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- il controllo analogo è garantito da disposizioni statutarie per le quali nell'ambito delle principali decisioni societarie in sede di assemblea in funzione di controllo sono rappresentate paritariamente tutte le amministrazioni aggiudicatrici mediante l'espressione del voto "per teste";
- la Società realizza oltre l'80% della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

**PRESO ATTO** di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 201/2022 recante "Tutele sociali" a mente del quale *"i bandi di gara, gli avvisi o la Deliberazione di cui all'art. 17 comma 2, assicurano nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici"*;

**RICHIAMATI** i contenuti dell'allegata relazione, redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 23/12/2022, n. 201 ed art. 7 del D. Lgs. 31/3/2023, n. 36, relativamente alla dimostrazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, nella declinazione data dal D. Lgs. 175/2016 e dal D. Lgs. 201/2022, per l'affidamento diretto, secondo la formula dell'in house providing, del servizio di igiene urbana in favore della società partecipata "Valle Camonica Servizi S.r.l.";

**VALUTATE** positivamente nel loro complesso e nell'ottica globale risultante dalle richiamate relazioni, la congruità delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto ai costi medi, ai positivi risultati raggiunti dalla società partecipata "Valle Camonica Servizi S.r.l." in termini di raccolta differenziata, adempimenti qualitativi rispetto al servizio di gestione rifiuti urbani derivanti dallo SCHEMA I ai sensi della Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF, tutela ambientale e sensibilizzazione sui temi delicati e attuali quali il riuso, il riciclo e l'economia circolare;

**VERIFICATO** che dalla documentazione fornita dalla società emerge la non sussistenza di interventi finanziari a favore della stessa riconducibili ad "aiuti di Stato": ed in particolare, il corrispettivo per il servizio di igiene urbana in favore di "Valle Camonica Servizi S.r.l." non costituisce aiuto di Stato, costituendo la contropartita delle prestazioni che saranno effettuate dalla società per assolvere agli obblighi di servizio pubblico regolamentati nel contratto di servizio e quantificabili con un canone idoneo a coprire i costi del servizio pubblico, oltre ad assicurare alla società un margine di utile in linea con le normali condizioni di mercato, con ciò confermandosi la *"compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

**RITENUTO** per tutto quanto sopra esposto di procedere con l'approvazione:

- della relazione redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs 201/2022 allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- della documentazione depositata al protocollo comunale n. 10752 in data 23.10.2025 dalla società partecipata "Valle Camonica Servizi S.r.l." che descrive e disciplina l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti secondo il modello del c.d. *in house providing*



**RILEVATA** la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. e del citato Testo Unico n. 267/2000;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000, espressi:

- dal Responsabile del Settore Tecnico;
- dal Responsabile del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

**RICHIAMATI, infine:**

- il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs.n.152/2006 e s.m.i., in particolare gli artt. 198 e 200;
- la L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs.n.201/2022;
- l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

**CON VOTI** favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti n° 4 (Sangalli F., Ghiroldi F.P., Zeziola O., Fostinelli D.), espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti;

**DELIBERA**

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare** la relazione - redatta ai sensi degli artt.14 e 17 del D. Lgs.23 dicembre 2022, n.201 e Art.7 del D.Lgs.n.36 del 31/3/2023 - in cui viene dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house providing del servizio di gestione dei rifiuti, nonché il Piano Economico Finanziario di Affidamento asseverato;
3. **Di approvare altresì**, relativamente all'organizzazione del servizio di igiene urbana, l'adesione al modello proposto dalla società in house "Valle Camonica Servizi S.r.l." come da documentazione richiamata in premessa ed allegata alla presente deliberazione;
4. **Di affidare**, conseguentemente, la gestione dei servizi di igiene urbana alla società *in house* "Valle Camonica Servizi S.r.l." secondo la modalità del c.d. *in-house providing*, per un periodo la cui durata è stabilita in quindici anni, intercorrenti dal 01/01/2026 al 31/12/2040, alle condizioni tecnico-organizzative, operative ed economiche risultanti dall'allegato schema del contratto di servizio, schema di disciplinare tecnico e relativi allegati recante le specifiche tecnico-operative di erogazione del servizio oggetto di affidamento oltre che dal PEFA di affidamento;
5. **Di disporre** che la presente deliberazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 201/2022, sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa all'ANAC, unitamente alla relazione sottesa all'affidamento del servizio redatta in conformità con le disposizioni introdotte dagli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, al contratto di servizio ed i relativi allegati, per la pubblicazione prevista dall'art. 31, comma 2, del D. Lgs. 201/2022, integrandosi in tal modo anche la procedura di consultazione prevista dall'artt. 5 del D. Lgs. 175/2016;
6. **Di subordinare** infine, la stipula del contratto di servizio, in conformità con quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 201/2022, all'avvenuto decorso di *"sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC"*;



7. **Di dare mandato** al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e agli Uffici comunali, ognuno per la propria competenza, di assumere ogni adempimento o atto conseguente e necessario al fine di formalizzare e rendere operativo quanto qui deliberato;
8. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
9. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto di deliberazione all'albo pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

**Successivamente,**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

**VISTO** l'art 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL),

**CON VOTI** favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti n° 4 (Sangalli F., Ghiroldi F.P., Zeziola O., Fostinelli D.), espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti.

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.



**Oggetto:**

<b>AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA S.R.L. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI - 2026/2040</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parere per la regolarità tecnica (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

**Favorevole**

**Lì, 19/12/2025**

**Il Responsabile del Settore Tecnico  
F.to Arch. IU Nicola Donina**

---

Parere per la regolarità contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

**Favorevole**

**Lì, 19/12/2025**

**Il Responsabile del Settore Economico - Servizio  
Finanziario  
F.to Dott. Alessandro Fabbrini**

---



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco – Presidente  
F.to Ing. Alberto Farisé

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

---

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li,

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Maggioni

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Piancogno, 28/01/2026

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Elisabetta Maggioni